



Dott.ssa Fabiana Togandi
NOTAIO

ALLEGATO A REP. 27.676 RACC. 18.249

**RIGPA ITALIA
STATUTO SOCIALE**

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1.1. Ai sensi degli artt. 35 e sgg. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita in forma di associazione riconosciuta, l’associazione di promozione sociale denominata “RIGPA ITALIA - Associazione di Promozione Sociale” (d’ora innanzi, la “Associazione”). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”), e dal Codice Etico, dai Regolamenti interni, se adottati, e dalle deliberazioni prese a norma di Statuto da parte degli organi associativi.

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all’organizzazione e all’attività dell’Associazione.

1.4. L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.5 L’Associazione ha sede legale in Torino, Via Massena, n.82; il Consiglio Direttivo ha facoltà di variare se necessario l’indirizzo sede legale. La sede legale può essere trasferita in altra città con delibera dell’assemblea straordinaria dell’associazione, e ciò comporterà modifica dell’attuale Statuto. Il Consiglio Direttivo dell’associazione può deliberare il trasferimento della sede legale all’interno dei confini comunali della città ospitante, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede legale. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire ovunque sedi secondarie.

1.6 L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, garantendo a tutti pari opportunità di lavoro.

1.7 Il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI E DI COORDINAMENTO

2.1 L’associazione non ha fini di lucro è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed assume la veste di associazione di promozione sociale.

2.2 L’Associazione è fondata sui principi dell’insegnamento Buddhista tibetano così com’è stato trasmesso con lignaggio ininterrotto dei Maestri delle tradizioni Buddhista, in particolare della scuola Nyingma, e degli insegnamenti rivelati secondo il terma del Longchen Nyingthik.

Rigpa Italia, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, persegue esclusivamente la finalità di preservare l’autenticità e diffondere la cultura e le tradizioni legate al buddhismo tibetano. L’Associazione segue la tradizione legata ai tre veicoli del Buddhismo: il Veicolo di Base, il Mahayana ed il Vajrayana. In particolare Rigpa Italia segue il lignaggio

Nyingma e la tradizione Dzogchen.

Rigpa Italia sostiene attivamente l'approccio "rimé" ovvero "non settario" volto al superamento di eventuali divisioni tra le diverse tradizioni buddhiste e riconosce l'eccellenza e l'integrità di ognuna.

Rigpa Italia si riconosce negli scopi e nei principi del network di "One Rigpa " all'interno della cui struttura organizzativa si colloca pur mantenendo la propria autonomia giuridico amministrativa. Essa si riconosce come una delle strutture organizzate di "One Rigpa " e come punto di riferimento sul territorio nazionale.

2.3 È vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano previsti dalla legge.

ART. 3 - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

3.1. L'associazione non ha scopo di lucro ed in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione Italiana, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, qui elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

3.2 In ragione di quanto precede l'Associazione potrà:

- Organizzare corsi di ogni genere e grado, ritiri ed eventi in generale, offrendo gli insegnamenti e le pratiche secondo il sentiero autentico Buddhista;
- Favorire la traduzione in lingua italiana di testi di studio tradizionali e di insegnamenti orali in modo da facilitarne la diffusione con ogni mezzo idoneo;
- Sostenere Organizzazioni/reti internazionali buddhiste
- Aderire ad associazioni ed enti in genere aventi finalità analoghe o atte allo sviluppo dei propri scopi sociali;
- Promuovere iniziative atte a sostenere la cultura tibetana e a diffonderne la conoscenza;
- Assegnare borse di studio e sovvenzioni ad individui, associazioni ed istituzioni che contribuiscono a promuovere la diffusione e la conoscenza le dell'insegnamento del Dharma;
- Promuovere, organizzare, gestire e partecipare ad attività educative, anche all'interno di scuole ed università, attraverso progetti di ricerca, coordinazione, corsi di formazione e di aggiornamento mirati alla conoscenza della mente e delle sue qualità, così come delineato dalla cultura Buddhista; sostenere e promuovere iniziative editoriali attinenti alla

missione dell'Associazione; promuovere iniziative di raccolta fondi per i propri scopi istituzionali nel rispetto della normativa vigente.

- Promuovere incontri per favorire lo scambio di idee ed esperienze, rilevarne i bisogni, stimolare la loro partecipazione attiva nella progettualità associativa;

- Realizzare pubblicazioni di studi, ricerche e progetti nelle diverse forme editoriali, nel rispetto dei requisiti imposti dalla legge, per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni nazionali, europee ed internazionali;

- L'Associazione potrà inoltre costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile, ricorrendone le condizioni di legge ex art 10 CTS.

Gli obiettivi dell'Associazione sono perseguiti attraverso l'impegno dei suoi membri di studiare ed applicare gli insegnamenti Buddhisti in particolare Mahayana e Dzogchen. I soci di Rigpa Italia si riconoscono come "Fratelli e Sorelle di Vajra" e collaborano armoniosamente l'uno con l'altro nello spirito degli insegnamenti, in modo volontario. La sua struttura organizzativa, le sue attività e la cooperazione tra i suoi soci sono tutte ispirate e guidate dalla comprensione dei principi dell'insegnamento Buddhista.

3.3 In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

ART. 4 - SOCI

4.1 Possono partecipare all'associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione prestando la propria opera gratuitamente e disinteressatamente, secondo le finalità solidaristiche dell'associazione.

4.2 L'Associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel presente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale il Presidente dell'associazione dovrà formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.

4.3 Compongono l'Associazione le seguenti categorie di soci:

A) Ordinari: sono le persone fisiche e giuridiche, enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dall'art. 35 comma 3 del Codice del terzo Settore, che manifestano interesse verso la conoscenza del Dharma, che intendono aderire agli scopi sociali e che abbiano versato la quota associativa annuale;

B) Sostenitori: le persone fisiche e giuridiche, enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dall'art. 35 comma 3 del Codice del terzo Settore, che manifestano interesse verso la conoscenza del Dharma ed intendano aderire agli scopi sociali sostenendo l'Associazione con il versamento di contributi per le attività istituzionali e/o di progetti specifici e che abbiano versato la quota associativa annuale;

C) Benemeriti: le persone fisiche e giuridiche che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano reso, a giudizio del Consiglio Direttivo

particolari servigi alla vita dell'Associazione. I soci benemeriti sono esentati dal versamento della quota associativa.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare in maniera diretta alla vita della Associazione. Gli associati e gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali formulando richiesta agli organi competenti e responsabili della loro tenuta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi con un preavviso non inferiore a dieci (10) giorni liberi ovvero con altro mezzo che ne assicuri l'effettiva ricezione. Gli organi competenti dovranno consentirne la visione presso la sede dell'associazione consentendo un agevole esercizio di tale diritto degli associati. I soci sono tenuti al rinnovo della quota associativa entro il 28 febbraio di ogni anno sociale.

Il Consiglio Direttivo può deliberare una diversa modalità di versamento della quota stabilendo, eventualmente, anche il pagamento frazionato della stessa.

4.4 I soci ordinari e sostenitori sono ammessi a domanda degli interessati con deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo e si impegnano, nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e personalmente la loro opera e collaborazione per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi dell'Associazione. Per il solo fatto di avere presentato domanda si intende che ogni socio abbia esplicitamente accettato il presente Statuto e i suoi regolamenti interni approvati dall'Assemblea dei soci. Tutti i soci in regola con la quota associativa hanno diritto di voto e di partecipazione all'assemblea annuale relativa all'anno in corso per l'approvazione del bilancio, e per le eventuali modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione in scadenza.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

4.5 È fatto obbligo ai soci di comunicare tempestivamente le variazioni dei propri recapiti e dei dati personali necessari ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e, se disponibile, l'indirizzo di posta certificata. Tutte le variazioni che riguardino i soci saranno annotate a cura del Segretario (o del sostituto nominato dal Consiglio Direttivo) nel Libro Soci regolarmente istituito. I dati personali relativi agli associati ed aderenti possono essere conosciuti per il tramite della consultazione dei libri sociali nei limiti e con le formalità indicate dalla legge e dal presente statuto.

4.6 La durata della partecipazione alla vita dell'Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente articolo. I soci cessano di appartenere all'Associazione, oltretutto per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione. Il recesso ha effetto al 31 dicembre dell'anno solare in cui la domanda è presentata, salvo che il Consiglio Direttivo non autorizzi il recesso immediato. La decadenza si verificherà per il mancato versamento della quota sociale nei termini

stabiliti dal Consiglio Direttivo o per il venir meno dei requisiti di iscrizione.

4.7 Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'esclusione del socio che non osservi lo Statuto, il Codice Etico e il Regolamento interno, quando esistenti, o le deliberazioni prese a norma di Statuto da parte degli organi associativi o che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione o, infine, che danneggi il patrimonio o l'immagine dell'associazione con i propri comportamenti dolosi o colposi anche tenuti al di fuori di contesti associativi. L'esclusione del socio o la sua decadenza per il venir meno dei requisiti di iscrizione, ratificata o deliberata dal Consiglio Direttivo, è comunicata per iscritto con la relativa motivazione all'escluso. La persona la cui domanda di rinnovo non sia stata accettata può produrre appello entro 15 giorni dalla relativa comunicazione di esclusione o diniego al Collegio dei Probiviri, se eletto, oppure all'Assemblea dei soci.

4.8 Il socio che cessi per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione, come pure gli eredi dello stesso, non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Le prestazioni a qualsiasi titolo fornite dai soci sono di norma gratuite salvo la possibilità di remunerazione in casi specifici e comunque in ossequio a quanto disciplinato dal D.L. 117/2017 e dalla normativa emanata tempo per tempo dal Ministero del Lavoro e/o da altri Enti in materia di Aps ed Enti del Terzo Settore e salvo quanto previsto dagli articoli 1.6 e 1.7 che precedono. Spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle attività associative, se preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentate.

La qualità di socio non è trasmissibile. I soci si impegnano ad essere presenti ai momenti assembleari ed a partecipare ai momenti di informazione/convegni.

4.9 È fatto divieto agli Associati di utilizzare il nome o il logo dell'Associazione senza esplicita autorizzazione del Presidente/ Consiglio Direttivo, nonché svolgere attività con finalità di lucro personale e/o commerciale utilizzando il nome o il logo dell'Associazione. Per l'utilizzo al di fuori delle iniziative promosse dall'Associazione stessa, dovrà essere trasmessa esplicita richiesta scritta a cui dovrà seguire l'approvazione nella stessa modalità.

ART. 5 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà della medesima, da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio, da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

5.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- Le quote e i contributi degli associati;
- Il reddito rinveniente dai beni del patrimonio;
- I contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- I contributi di organismi internazionali;
- I rimborsi derivanti da convenzioni;
- I proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale e agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

• Le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni, ed i contributi da parte di quanti - soggetti pubblici e privati - condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;

• ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dell'Associazione, nel rispetto delle norme di leggi.

5.3 Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto del suo scopo; in ogni caso, il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.4 È vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

5.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5.6 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

6.1 Gli Organi obbligatori dell'Associazione sono:

1) L'Assemblea dei soci;

2) Il Consiglio Direttivo;

Sono Organi facoltativi:

3) Il Collegio dei Probiviri;

Sono organi obbligatori al ricorrere delle previsioni di legge (fatta salva la facoltà della assemblea a nominarli a prescindere dall'obbligo):

4) Il Revisore legale (monocratico o collegiale);

5) L'Organo di controllo (monocratico o collegiale).

6.2 Sono cariche sociali il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

6.3 Tutte le cariche sociali sono elettive e se ricoperte da soci sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il Revisore legale e l'Organo di controllo, in ragione della professionalità richiesta dalla loro mansione, potranno percepire un compenso se non sono soci dell'associazione.

ART. 7 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

7.1 L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno, nel rispetto dei termini della normativa vigente per l'approvazione del rendiconto economico/bilancio consuntivo e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) degli associati a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

7.2 Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della

seconda convocazione, che deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima convocazione. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante email o lettera non raccomandata o fax e pubblicata sul sito internet, contenente la data, il luogo e l'ordine del giorno della prima e seconda convocazione. La convocazione deve essere inviata almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a tutti i soci aventi diritto alla partecipazione.

7.3 È ammessa la possibilità che le riunioni dell'assemblea si tengano con il sistema della audio o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. I rappresentanti dell'associazione presso le sedi distaccate collegate in videoconferenza o teleconferenza, dovranno acquisire la firma dei soci ivi presenti trasmettendola alla sede centrale, insieme, in caso di elezioni con voto segreto, alle schede scrutinate. Verificandosi questi presupposti, i soci sono considerati presenti e l'assemblea si intende tenuta nel luogo ove si trova il presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione della localizzazione delle sedi distaccate, delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i soci lontani e di come essi hanno espresso il voto.

ART. 8 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'Assemblea è l'organo sovrano rappresentativo delle volontà soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente Statuto, sono vincolanti per tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

8.2 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le deliberazioni di cui ai punti 9.2 h) ed i), il quorum costitutivo è fissato in due terzi di soci aventi diritto al voto, in prima convocazione, e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione. Per le deliberazioni in merito al punto 9.2 j) (Scioglimento dell'Associazione) il quorum costitutivo, sia in prima che in seconda convocazione, non potrà essere inferiore ai tre quarti di soci aventi diritto al voto.

8.3 Il socio che è nella impossibilità di partecipare personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da altro socio - esclusi i componenti del Consiglio Direttivo - con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione ai sensi dell'art. 24 del Codice del Terzo Settore.

8.4 È previsto il limite di 3 deleghe per ogni socio.

ART. 9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

9. 1 Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) L'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- b) La determinazione del numero e la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo che al suo interno elegge il Presidente;
- c) La nomina del Revisore legale e dell'Organo di controllo.
- d) La nomina del Collegio dei Probiviri;
- e) le decisioni in merito ai ricorsi di cui all'art. 3 del presente statuto nel caso in cui il Collegio dei Probiviri non sia stato nominato o sia decaduto;

f) L'accettazione di donazioni di beni immobili, eredità e lasciti dal valore superiore a 5 milioni di euro;

9.2 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

h) Le modificazioni del presente Statuto;

i) L'acquisto, la trasformazione e l'alienazione dei beni immobili.

j) Lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori per la liquidazione del patrimonio ai sensi del presente Statuto.

9.3 In ogni caso spettano all'assemblea le competenze inderogabili di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 117/2017.

ART. 10 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

10.1 L'Assemblea dei soci viene presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario dell'assemblea. Il Presidente nomina due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina dei consiglieri, dell'organo di controllo o su altro argomento di sua competenza.

ART. 11 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

11.1 Hanno diritto al voto tutti i soci in regola con la quota associativa. L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale od a schede segrete. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea.

11.2 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo debbono astenersi dal voto. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea nominato dal Presidente che può essere anche un notaio.

11.3 Le delibere di cui alle lettere da a) a g) di cui all'art. 9, sono prese a maggioranza dei soggetti votanti direttamente o per delega.

11.4 Le delibere relative alle materie di competenza dell'assemblea straordinaria sono prese con il voto favorevole, diretto o per delega, della maggioranza degli intervenuti all'assemblea in rispetto dei quorum costitutivi di cui all'art. 8.

ART. 12 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea. Gli eletti devono essere soci appartenenti ad una delle categorie di cui all'art. 4. Essi durano in carica tre anni, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato.

12.2 Se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, subentrano i primi non eletti, in ordine di numero di preferenze ricevute, i quali durano in carica fino alla scadenza del mandato di coloro che hanno sostituito.

12.3 L'intero Consiglio cessa dall'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei soci, convocata d'urgenza e comunque non oltre i 60

(sessanta) giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza, dall'Organo di controllo, abbia ricostituito il Consiglio.

12.4 Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i soci che siano iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi.

Non possono candidarsi né essere eletti soci che versino in situazione di conflitto di interessi, ineleggibilità o incandidabilità ai sensi del Codice Etico eventualmente adottato.

ART. 13 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in mancanza, da chi ne fa le veci, mediante l'avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione - che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione o svolto con modalità telematiche da spedirsi, mediante posta elettronica o fax, a ciascun componente del Consiglio almeno cinque giorni prima dell'adunanza, o, nel caso d'urgenza, mediante gli strumenti precedentemente indicati da spedirsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza rispetto ai quali è obbligatorio, per la validità del Consiglio, ricevere risposta di conferma di ricezione.

13.2 Il Consiglio deve essere altresì convocato quando ne facciano richiesta scritta almeno tre consiglieri o l'Organo di controllo; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dall'Organo di controllo.

13.3 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della audio o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, i membri del Consiglio Direttivo sono considerati presenti e la riunione si intende tenuta nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione della localizzazione dei partecipanti, delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i membri remote e di come essi hanno espresso il voto.

ART. 14 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1 Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

14.2 Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione. Le deliberazioni consiliari debbono constare del verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

ART. 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma d'attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

15.2 Nello specifico, il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) eleggere tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, uno o più Segretari, uno o più Tesorieri;
- b) distribuire compiti, deleghe e poteri tra i membri del Consiglio

Direttivo con propria deliberazione assunta e pubblicata ai sensi di statuto e nel rispetto della legge;

- c) attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) curare l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
- e) proporre all'Assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- f) promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- g) predisporre ed approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- h) programmare il lavoro, promuovere e coordinare le attività previste ed autorizza le spese necessarie;
- i) accogliere o respingere le domande di adesione all'associazione;
- j) accertare la decadenza dei soci e deliberare in ordine alla loro esclusione;
- k) conferire, tramite il Presidente, procure generali e speciali;
- l) ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- m) assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- n) accettare donazioni di beni immobili, eredità e lasciti dal valore inferiore a 5 milioni di euro
- o) presentare annualmente all'assemblea per l'approvazione la documentazione di bilancio, così come imposta dalla normativa vigente e, in caso di raccolte pubbliche di fondi, uno specifico rendiconto delle stesse in ottemperanza agli obblighi di legge;
- p) determinare le quote associative.
- q) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della normativa applicabile;

15.3 Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale e le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i Terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

16.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tutto il periodo di durata del Consiglio Direttivo. Al Presidente del Consiglio Direttivo è attribuito il potere di rappresentanza della associazione e spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- c) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- d) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo .

16.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

16.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve

contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

16.4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vicepresidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 17 - IL TESORIERE

17.1 Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto/bilancio consuntivo e del bilancio preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio ed in collaborazione con il Presidente. Il Tesoriere può coincidere per esigenze operative con il Presidente.

17.2 Il Tesoriere, esercita le funzioni delegategli dal Consiglio con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge. Il consiglio direttivo con propria delibera conferisce al Tesoriere il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo può essere definito dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere può subdelegare alcune delle sue funzioni a persona di fiducia previa acquisizione del gradimento del Consiglio Direttivo che si esprime con delibera scritta.

17.3 Il Consiglio Direttivo può nominare più tesorieri indicandone le funzioni.

ART. 18 - SEGRETERIA

18.1 La segreteria è composta da uno o più membri eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con un incarico della durata di tre anni. La funzione del, o dei componenti l'ufficio segreteria, vengono conferite per delega dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione. Verrà nominato fra i componenti la segreteria, il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio che trascrive sul libro affidato alla sua custodia.

La carica di Segretario membro della segreteria può essere assunta anche dal consigliere Tesoriere.

ART. 19 - ORGANO DI CONTROLLO

19.1 L'Organo di controllo (OdC) deve essere nominato dall'assemblea nei casi previsti dalla legge. Può altresì essere nominato facoltativamente dalla assemblea.

19.2 L' Organo di Controllo rimane in carica tre anni ed è formato da un organo monocratico oppure da tre componenti effettivi nominati dall'Assemblea, ai sensi della normativa vigente.

19.3 Le competenze, i poteri di controllo, vigilanza e monitoraggio dell'organo di controllo sono disciplinate dalla normativa vigente.

19.4 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

19.5 I componenti dell'Organo di controllo partecipano di diritto all'Assemblea Generale degli Associati e vengono invitati alle sedute del Consiglio Direttivo.

ART. 20 - IL REVISORE LEGALE UNICO O COLLEGIALE

20.1 La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione, ad un revisore unico o ad un Collegio dei Revisori legali formato da tre membri scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali, non necessariamente aderenti all'Associazione.

20.2 Il revisore o i revisori legali sono nominati dall'Assemblea. La nomina è obbligatoria nei casi previsti dalla legge e durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

ART. 21 - COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

21.1 Le competenze del Revisore unico o del collegio dei revisori sono disciplinate dalla normativa di riferimento.

ART. 22 - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

22.1 Il Collegio dei Probiviri, qualora nominato, è composto da tre membri effettivi, e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra non soci e che designa al suo interno il presidente. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore legale. I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

22.2 Le dimissioni e/o revoca o la assenza ingiustificata di un componente, comporta il subentro del supplente più anziano. I Probiviri subentrati rimarranno in carica fino alla scadenza del triennio. Nel caso di assenza di supplenti, si procederà all'elezione di un nuovo membro alla prima assemblea utile, che manterrà la carica sino allo scadere del mandato degli altri membri, alla prima assemblea utile.

ART. 23 - COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

23.1 Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra soci e tra i soci e gli organi dell'Associazione.

23.2 Essi giudicano in primo grado "ex bono et equo" senza particolare formalità di procedure. La proposizione del ricorso, ad opera della parte più diligente, avviene a norma di regolamento prima di ricorrere alla giustizia ordinaria. Il procedimento dovrà svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio.

23.3 I probiviri potranno comminare le seguenti sanzioni: censura scritta, sospensione dalla carica associativa da 1 a sei mesi; sospensione dalla qualità di socio da 1 a 12 mesi, a seconda della gravità del comportamento censurato e delle conseguenze dello stesso. Esaurito il procedimento le parti, se non soddisfatte, potranno rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

23.4 I probiviri, in grado di appello, giudicano sui ricorsi avverso le espulsioni comminate dal Consiglio Direttivo. Essi possono confermare l'esclusione o annullarla o, nel caso di sussistenza di una violazione dello statuto, dei Regolamenti e/o dell'eventuale codice Etico, possono riformare la decisione del Consiglio Direttivo comminando una diversa sanzione ai sensi del c.3

ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

24.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

24.2 Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio di esercizio.

24.3 L'Associazione redige il bilancio di esercizio e svolge gli adempimenti per il suo deposito c/o il Runts, con le modalità e secondo le norme di legge,

dei regolamenti e dei principi contabili applicabili.

ART. 25 - BILANCIO SOCIALE E TRASPARENZA

25.1 Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017. Qualora non siano raggiunti i livelli di entrate per l'obbligatorietà del bilancio sociale, potrà egualmente essere redatta una relazione sostitutiva con un contenuto non conforme alle indicazioni dell'art. 14 citato. In tal caso, la non conformità alle norme di legge deve essere indicata nell'introduzione della relazione stessa.

25.2 L'associazione provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ART. 26 - LIBRI SOCIALI E SCRITTURE CONTABILI

26.1 L'Associazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. 117/2017. In particolare, verrà istituito un Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni per ciascun organo associativo.

26.2 L'Associazione adotta le scritture contabili previste dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

ART. 27 - ESTINZIONE O SCIoglimento

27.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, nelle modalità previste dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

28.1 Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento ai Regolamenti, al Codice Etico dell'associazione, se adottato, al codice del Terzo Settore, alle vigenti disposizioni legislative in relazione alle specifiche materie ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in conformità anche delle direttive ed ai regolamenti comunitari.

FIRMATO: STEFAN TROJER - FABIANA TOGANDI NOTAIO

[illegible]